SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1964

(24ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (619-*Urgenza*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 354, 357, 358, 359
CORBELLINI 356, 357, 359
CROLLALANZA 355, 358
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 356, 357, 358
DE UNTERRICHTER 358
FERRARI Giacomo 359
FOCACCIA 355, 359
GENCO 355, 356, 358
GIANCANE 356
LOMBARDI 354
RESTAGNO 356
ZANNIER, *relatore* 354, 356

« Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi » (666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 359, 361
FERRARI Giacomo 361
GIANCANE, *relatore* 360
LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* 361
RESTAGNO 361

« Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 361, 364
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 363
GAIANI 362
GENCO 363
LOMBARDI, *relatore* 361, 362, 363
TOMASSINI 362

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Gatto Simone, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro, Tomassini, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (619-*Urgenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la prima fase della discussione su questo disegno di legge si era conclusa con la designazione di una Sottocommissione incaricata di apportare alcune modifiche al testo in esame, tenendo conto delle osservazioni espresse in Commissione da tutti i Gruppi politici.

La Sottocommissione ha ultimato i suoi lavori; pregherei pertanto il senatore Zannier, nella sua qualità di relatore su questo provvedimento, di informare la Commissione sulle conclusioni cui la Sottocommissione è pervenuta.

ZANNIER, *relatore*. Onorevoli senatori, le perplessità avanzate da vari oratori nel corso della discussione di questo provvedimento circa la opportunità di ammettere nelle zone sismiche costruzioni prefabbricate a pannelli portanti, si concretarono in una proposta di rinvio della discussione avanzata dal senatore Giacomo Ferrari per consentire ad una Sottocommissione di raccogliere maggiori informazioni tecniche.

Compito della Sottocommissione (composta dai senatori Giacomo Ferrari, De Unterrichter, Florena, Lombardi e dal sottoscritto nella sua qualità di relatore) era quello di approfondire l'esame del provvedimento sotto il profilo tecnico e sotto quello amministrativo, tenendo conto, in particolare, delle obiezioni avanzate dai senatori Crollalanza e Lombardi.

La Sottocommissione si è riunita alla presenza del Capo di Gabinetto del Ministro dei lavori pubblici, ingegner Franco che, come già ebbi a dire nella mia relazione, aveva fatto parte in passato di una Commissione tecnica che annoverava tra i suoi membri personalità come Nervi, Cestelli Guidi ed altri.

In questa riunione numerosi quesiti sono stati posti all'ingegner Franco sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello amministrativo, con particolare riferimento alla formulazione dei vari articoli.

Sono state così chiarite le perplessità di ordine tecnico, in merito alle quali la Sottocommissione ha confermato quanto il sottoscritto ebbe a dire nella relazione, e cioè che, essendo il procedimento di calcolo estremamente difficile e non essendo stati sufficientemente approfonditi nè il sistema di collegamento nè, soprattutto, il problema dei nodi negli edifici prefabbricati, appare opportuno risolvere questi problemi particolari sulla base di rigorose e metodiche prove sperimentali su modelli al vero; si raggiunse anche l'accordo circa la formulazione di alcuni articoli e il senatore Lombardi fu incaricato della loro stesura.

Lascio pertanto la parola al senatore Lombardi perchè illustri gli articoli del provvedimento, modificati in base all'accordo raggiunto in seno alla Sottocommissione.

LOMBARDI. Dopo i chiarimenti testè forniti alla Commissione dall'onorevo-

le relatore, non mi resta che illustrare brevemente le modifiche — che la Sottocommissione intende proporre — agli articoli 1 e 2 del provvedimento che, per il resto, rimane invariato.

Nel testo originario, al primo comma dell'articolo 1, si dice che: « Particolari strutture portanti, che non rispondono alle caratteristiche predette, potranno essere ammesse, purchè di provata efficacia statica », mentre nell'articolo 2 si parla di « efficienza statica ».

Nel corso della precedente discussione del provvedimento, svoltasi nella seduta del 24 giugno scorso, numerose obiezioni furono sollevate a proposito di queste due differenti dizioni e, pertanto, la Sottocommissione ha ritenuto opportuno sostituirle, in entrambi i casi, con le parole: « idoneità statica ». Questa formulazione è sembrata infatti maggiormente rispondente al concetto che si vuole esprimere negli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Personalmente, sono favorevole a questa modifica formale ed aggiungo che mi sembra opportuno anche eliminare l'aggettivo « statica » dopo il sostantivo « idoneità », in quanto l'idoneità delle particolari strutture portanti cui si riferisce la norma riguarda esclusivamente la statica.

Sia al secondo comma dell'articolo 1, sia al secondo comma dell'articolo 2 si dice inoltre che la indicazione delle caratteristiche delle costruzioni nelle zone sismiche e la procedura per la dichiarazione d'idoneità dei metodi di costruzione spettano ai Provveditorati regionali delle opere pubbliche territorialmente competenti, i quali devono uniformarsi al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al fine di snellire questa procedura, la Sottocommissione ha ritenuto preferibile che i compiti suddetti siano direttamente demandati al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e pertanto gli articoli 1 e 2 sono stati modificati in questo senso.

Sarei inoltre dell'avviso di eliminare la parte finale del secondo comma dell'articolo 1, là dove si concede al Consiglio superiore dei lavori pubblici la facoltà di « avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di studio e di ricerca », in quanto la precisazione mi sembra del tutto ovvia e, quindi, superflua. Poichè il nostro compito di legislatori è quello di emanare norme precise ed essenziali, mi sembra che questa ultima parte del comma debba essere soppressa.

G E N C O. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del senatore Lombardi sulle modifiche proposte dalla Sottocommissione al testo in esame, le quali, lo dico francamente, non mi trovano consenziente.

In merito alla sostituzione delle espressioni « efficacia statica » ed « efficienza statica » con l'altra « idoneità statica », mi sembra che si sarebbe potuto ricorrere ad un termine di uso comune nella scienza delle costruzioni, cioè alla parola « stabilità ».

Non sono poi d'accordo con la proposta di demandare al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici la dichiarazione di idoneità di queste costruzioni, in quanto ritengo che questo compito potrebbe essere senz'altro svolto dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, i quali avrebbero la possibilità di avvalersi di tutte le consulenze eventualmente necessarie.

C R O L L A L A N Z A. Ritengo che, con le modifiche di forma e di sostanza proposte dalla Sottocommissione in seguito al riesame del provvedimento e sentite le esposizioni dei senatori Zannier e Lombardi, possiamo senz'altro approvare il disegno di legge nel nuovo testo, che elimina ogni motivo di incertezza e di preoccupazione sulle nuove particolari strutture e la procedura da seguire per la loro approvazione.

Mi dichiaro pertanto pienamente favorevole alle modifiche illustrateci dal senatore Lombardi, e mi auguro che il provvedimento possa essere approvato nella sua nuova formulazione da tutta la 7ª Commissione.

F O C A C C I A. Sono perfettamente d'accordo con il senatore Crollalanza e mi dichiaro favorevole alle modifiche proposte dalla Sottocommissione, aggiungendo che la espressione « idoneità statica » mi sembra

molto migliore di quella « provata stabilità » proposta dal senatore Genco.

Vorrei soltanto chiedere al senatore Zannier se, in sede di Sottocommissione, è stato sollevato il problema della idoneità dinamica di questo nuovo tipo di costruzioni, requisito necessario nelle zone sismiche, e se del problema si è discusso con l'ingegnere Franco.

Z A N N I E R, *relatore*. Al primo comma dell'articolo 2 si dice che i nuovi sistemi costruttivi possono essere ammessi « purchè di provata idoneità statica, con particolare riguardo alle azioni sismiche orizzontali, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo ». Con questa precisazione mi sembra si tenga conto proprio delle osservazioni del senatore Focaccia.

C O R B E L L I N I. Nel 1928, durante un famoso Congresso su questo tema, si stabilì che la idoneità dei fabbricati nelle zone sismiche, oltre che statica, doveva soprattutto essere dinamica in modo che, per così dire, l'edificio fosse « galleggiante » sul terreno. Quando infatti si verifica un terremoto, può avvenire che uno dei muri maestri di un edificio ceda mentre gli altri resistano: in tale ipotesi l'edificio, sollecitato da forze diverse, crolla. Se invece le fondadazioni degli edifici in cemento vengono tra loro congiunte nel sottosuolo, questi « galleggiano » sul terreno e sono quindi più resistenti alle scosse.

Inoltre, tutti i sistemi costruttivi devono tener presenti le caratteristiche del sottosuolo, specie per le zone sismiche: per ciò sono d'accordo con il senatore Lombardi nel ritenere che sia più opportuno parlare di « idoneità » *tout court*, senza aggiungere alcun aggettivo.

G E N C O. Mi permetto di insistere sulla proposta di usare il termine « stabilità », in quanto esso si riferisce sia alle azioni statiche che a quelle dinamiche e quindi risponderebbe meglio a quell'esigenza di generalità cui ha fatto cenno il senatore Corbellini.

G I A N C A N E. A nome del mio Gruppo, dichiaro di essere favorevole all'accoglimento delle modifiche proposte dalla Sottocommissione di studio.

R E S T A G N O. Ritengo anche io, come altri senatori intervenuti nella discussione, che le preoccupazioni sorte in occasione del precedente esame del provvedimento siano state completamente superate con le modifiche proposte dalla Sottocommissione.

Mi dichiaro inoltre favorevole a che negli articoli 1 e 2 si faccia riferimento esclusivamente alla « idoneità », termine molto ampio che, come è stato fatto osservare, comprende tanto l'idoneità statica quanto quella dinamica.

Z A N N I E R, *relatore*. Ritengo anche io che sia opportuno accogliere la proposta del senatore Lombardi sull'idoneità dei nuovi metodi di costruzione.

Quanto alla modifica della procedura per la dichiarazione d'idoneità proposta dalla Sottocommissione, ritengo che questo compito possa essere svolto anche dai Provveditorati alle opere pubbliche nel caso di particolari brevetti di costruzione che abbiano già ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio superiore. In questi casi, pertanto, i Provveditorati potrebbero essere autorizzati con una circolare a procedere all'esame delle licenze di costruzione ed ai relativi controlli.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe dunque emanare delle circolari che facilitino l'applicazione di questo provvedimento.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non mi sembra il caso di risalire alla genesi di questo provvedimento, che modifica norme ormai superate, soprattutto perchè non hanno tenuto conto dell'inevitabile sviluppo dell'industrializzazione dell'edilizia, specialmente attraverso la prefabbricazione. Basti pensare che in certe città, come Milano, si sono dovute compiere delle irregolarità per poter appal-

tare rapidamente grossi blocchi di case popolari costruite con questo sistema.

Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate nel corso della discussione, la prima, pur essendo apparentemente fraseologia, si rivela, in realtà, sostanziale. Durante la discussione ho riletto rapidamente il parere dell'Assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 19 dicembre 1963, che ha rappresentato l'elemento determinante del disegno di legge. Ora, in questo verbale non ricorre mai il termine « efficacia » — e credo che tale termine sia addirittura errato — ma, per esprimere questo concetto, si parla di « efficienza »; nella conclusione si accenna all'adozione di sistemi « che offrano efficienza statica e funzionale ». Ma, come è stato rilevato, la parola « statica » finisce senza dubbio per limitare il concetto; si potrebbe quindi parlare di efficienza in genere, oppure di idoneità.

Si potrebbe quindi lasciare la parola « efficienza » nel primo comma, e inserire la parola « idoneità » nel secondo; ma se la Commissione decide di servirsi del termine « idoneità » anche nel primo comma, il testo sarà egualmente preciso.

Per quanto riguarda la questione più sostanziale degli altri emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 2, mi rimetto alla decisione della Commissione. Infatti, anche i servizi del Ministero erano indecisi. Da un lato, vi era l'esigenza del decentramento, dall'altro quello previsto era un decentramento più formale che sostanziale, perchè era previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale aveva richiesto la competenza per l'approvazione dei metodi di costruzione.

Mi sembra quindi che l'emendamento proposto rappresenti senz'altro un miglioramento del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle caratteristiche predette, potranno essere ammesse purchè di provata efficacia statica.

La relativa dichiarazione di idoneità è rilasciata dal competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di studio e di ricerca ».

Ricordo che il relatore ha proposto i seguenti emendamenti: nel primo dei due commi da aggiungere all'articolo 3 della legge n. 1684, sostituire le parole « efficienza statica » con il termine « idoneità »; sostituire il secondo comma con il seguente: « La relativa dichiarazione di idoneità è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio ».

C O R B E L L I N I . Un metodo dichiarato idoneo oggi potrà non esserlo più tra cinquant'anni: infatti, un fabbricato costruito venti anni fa in cemento armato, oggi cessa di essere idoneo in relazione alle nuove esigenze.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Riterrei opportuno non sopprimere l'ultima parte del secondo comma, e mantenere le parole « il quale potrà avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di studio e di ricerca ». È vero che si tratta di una norma non imperativa. Ricordo però che tra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'interno, che pretendeva citazione esplicita del Centro di studi antincendio, intercorse un vero e proprio carteggio. Il Ministero dei lavori pubblici ricorse però alla

formula contenuta nel secondo comma dell'articolo, la quale ha un valore più che altro psicologico, nel senso che non intendiamo escludere nessuno, anzi intendiamo incoraggiare la ricerca di collaborazione di organismi specializzati.

P R E S I D E N T E . Ma il riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche può far sembrare che siano esclusi altri enti consimili.

C R O L L A L A N Z A . Nella legge istitutiva del Consiglio nazionale delle ricerche è previsto che questo possa svolgere qualsiasi ricerca.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Queste osservazioni sono esatte dal punto di vista tecnico, ma le mie osservazioni operavano sul piano psicologico.

D E U N T E R R I C H T E R . Ritengo che l'indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche sia non solo inutile, ma possa rivelarsi dannosa per il motivo esposto dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Vero è che il comma fa riferimento anche ad « altri Enti di studio e di ricerca ».

D E U N T E R R I C H T E R . In tal caso la dizione è veramente pleonastica. La legge non deve servire a far pubblicità al Consiglio nazionale delle ricerche.

P R E S I D E N T E . Vuol dire che accoglieremo la formulazione proposta dal senatore Lombardi, sopprimendo l'inciso perchè limitativo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma, proposto dal senatore Lombardi.

(*È approvato*).

G E N C O . Dichiaro di votare contro l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal senatore Lombardi, poichè esso esclude ogni forma di decentramento.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ho già osservato che, comunque, si sarebbe trattato di un decentramento effimero, in quanto sarebbero egualmente state necessarie delle circolari da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai Provveditorati.

P R E S I D E N T E . Tra l'altro, si tratta di lavori che richiedono impianti di cantiere così specializzati e costosi che difficilmente si sarebbe potuto ricorrere ad un organo inferiore.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal senatore Lombardi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emendamenti approvati, viene ad essere così formulato:

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata efficienza statica con particolare

riguardo alle azioni sismiche orizzontali, tenute presenti di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

L'efficienza statica dovrà risultare da apposita dichiarazione del Provveditorato alle opere pubbliche sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

A questo articolo, il senatore Lombardi propone i seguenti emendamenti: nel primo comma, sostituire le parole « efficienza statica » con l'altra « idoneità »; sostituire il secondo comma con il seguente: « La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

C O R B E L L I N I . Ritengo inutile la espressione « con particolare riguardo alle azioni sismiche orizzontali », che figura al primo comma.

F O C A C C I A . Si potrebbe sopprimere l'aggettivo « orizzontali ».

F E R R A R I G I A C O M O . Le azioni sismiche possono infatti essere anche sussultorie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « efficienza tecnica » con l'altra « idoneità » proposto dal senatore Lombardi, nel primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Corbellini e Focaccia, tendente a sopprimere, sempre nel primo comma, la parola « orizzontali ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal senatore Lombardi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, numero 1684, è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi » (666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità del patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del Fondo di garanzia per le cessioni anche oltre i limiti di somma fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Sui detti finanziamenti verrà corrisposto al Fondo pensioni e sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.

GIANCANE, *relatore*. Come è noto, con la legge 19 giugno 1913, n. 641, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fu autorizzata ad investire, in operazioni di mutui al personale, parte degli avanzi della gestione del Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario.

In applicazione della suddetta legge fu impiegata fino al 1° luglio 1930, la somma complessiva di lire 190.361.068,13.

Successivamente, con la legge 15 dicembre 1949, n. 965, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato venne autorizzata ad elevare lo importo delle operazioni di mutuo al personale a complessive lire 400 milioni, utilizzando precisamente: per lire 200 milioni, gli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni; e, per lire 200 milioni, le disponibilità liquide del Fondo pensioni e sussidi.

Infine, con la legge 22 dicembre 1957, numero 1305, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato venne autorizzata ad investire, in aggiunta ai 400 milioni di lire, di cui alla precedente legge, le disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per le cessioni provenienti dall'accantonamento dei contributi dello 0,50 per cento sugli stipendi, trattenuti al personale in applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19.

In effetti, le disponibilità per operazioni di mutuo sono rimaste al di sotto della somma necessaria per consentire alla gestione di realizzare più efficacemente le sue importanti finalità. Basti pensare che nell'esercizio 1960-61 non è stato possibile concedere che 2.445 mutui, mentre, nello stesso esercizio, sono state ben 8.241 le operazioni di cessione che il personale ha effettuato con le banche e gli altri istituti di credito autorizzati.

Allo scopo di aumentare le disponibilità della gestione, onde consentire ad un maggior numero di agenti di beneficiare delle più convenienti condizioni a cui vengono concessi i mutui contratti con l'Azienda delle ferrovie dello Stato rispetto a quelle praticate dalle banche e dagli altri istituti di credito autorizzati, si è predisposto il disegno di legge in esame che autorizza appunto l'Azienda delle ferrovie dello Stato ad impiegare in mutui al personale le disponibilità, accumulatesi nel tempo per quote di riserva o per altri motivi, sia del Fondo pensioni e sussidi sia del Fondo di garanzia per le cessioni che, al 30 giugno 1963, erano così costituite:

Fondo pensioni e sussidi		*Fondo garanzia cessioni*	
Titoli e denaro	757.686.203		33.364.052
Mutui a cooperative edilizie	15.525.692		———
Mutui per costruzioni case economiche per ferrovieri	239.452.486		———
Totale	1.012.664.381	Totale	33.364.052

I mutui finanziati con le suaccennate disponibilità, continueranno ad essere effettuati come per il passato al tasso del 5 per cento. Allo stesso tasso del 5 per cento saranno inoltre conteggiati gli interessi che la gestione dei mutui dovrà corrispondere alla gestione del Fondo pensioni e sussidi e del Fondo di garanzia per le cessioni sui capitali, posti da queste due ultime gestioni a disposizione della prima.

Ciò detto, tenuto conto delle finalità sociali del provvedimento, e considerato il parere favorevole espresso anche dalla Commissione finanze e tesoro, mi dichiaro favorevole al disegno di legge n. 666, già approvato dalla Commissione competente della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1964.

RESTAGNO. Ritengo che il disegno di legge al nostro esame meriti l'approvazione della Commissione, sia per le sue finalità sociali sia perchè, pur non volendo incoraggiare i dipendenti dello Stato a ricorrere ai mutui, dobbiamo consentire che abbiano la possibilità di farvi ricorso in caso di bisogno (sono queste delle situazioni che purtroppo capitano sovente nella vita) a condizioni così vantaggiose. Se, infatti, si considera che il tasso di interesse previsto è del 5 per cento, si comprende quanto sia conveniente l'operazione effettuata dalle Ferrovie dello Stato.

Va ancora considerato che, in tal modo, il Fondo pensioni, oltre ad effettuare, come ho detto, un'operazione socialmente utile, incasserà somme notevoli attraverso interessi adeguati.

Ripeto pertanto che sono favorevole alla approvazione del provvedimento.

FERRARI GIACOMO. Mi associo alle parole del collega Restagno dichiarandomi favorevole al disegno di legge.

LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ringrazio per il parere favorevole unanimemente manifestato nei confronti del provvedimento dagli oratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabiliti sul fiume Po », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, con legge 22 novembre 1962, n. 1708 si è provveduto allo stanziamento di 5 miliardi di lire per la costruzione di ponti stabili sul Po, in sostituzione dei ponti di chiatte. Non è quindi il caso di ripetere le ragioni addotte allora per giustificare questa spesa. Vi è solo da osservare che sono trascorsi quasi due anni, durante i quali si è svolto l'esame dei progetti, è cambiata la ditta appaltatrice, in quanto la prima non poteva far fronte ai propri impegni, ed ha avuto luogo un ulteriore controllo dei progetti dal punto di vista della tirante sotto i ponti, necessaria per consentire una moderna navigazione del Po. Ciò ha portato alla revisione del progetto ed all'esigenza di aumentare la spesa, dato che questa superava i limiti dello stanziamento originale.

Ecco la ragione della presentazione del provvedimento in esame, che provvede al finanziamento dell'opera in questione per ulteriori 2 miliardi di lire.

Questo provvedimento è impostato secondo i princìpi informatori della legge originaria 22 novembre 1962, n. 1708, della

quale si modifica, prorogandolo di un anno, il termine per la sostituzione dei sei ponti in chiatte sul Po con posti stabili. Inoltre, la spesa di lire 5 miliardi autorizzata dalla suddetta legge del 1962 per la realizzazione di queste opere viene elevata di lire 2 miliardi, tale finanziamento viene effettuato secondo gli stessi metodi e criteri usati per la legge originaria. Infatti, al secondo comma dell'articolo 2 si dice che: « Alla spesa prevista dalla presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato alla ANAS a norma dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181 ».

Per le ragioni esposte, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, come mi auguro vorrà fare anche la Commissione.

TOMASSINI. Desidererei che l'onorevole relatore mi fornisse un chiarimento. Infatti, pur essendo in linea di massima favorevole a questo provvedimento, temo che lo storno di fondi per il suo finanziamento dagli stanziamenti della legge 21 aprile 1962, n. 821, possa recare danno agli Enti locali.

Questo mio timore è avvalorato da un ordine del giorno inviatomi dalla Giunta comunale di Modena, che mi sento in dovere di leggere alla Commissione:

« La Giunta municipale,

venuta a conoscenza che con la proposta di legge n. 1266 (Camera dei deputati), relativa all'integrazione dei finanziamenti dei ponti sul Po, si vorrebbe far ricadere tale onere sui comuni e sulle provincie decurtando la somma stanziata sulla legge 21 aprile 1962, n. 181,

ritiene opportuno che il Senato si orienti a trovare altri storni che non investano il settore dei lavori pubblici, il cui bilancio non riesce a far fronte alle più modeste esigenze delle Amministrazioni locali, specie per quanto si riferisce alla viabilità comunale,

fa voto affinchè ciò venga tenuto nel dovuto conto nell'interesse della collettività amministrativa ».

Prego pertanto il relatore, senatore Lombardi, di fornire alla Commissione ed a me dei chiarimenti che possano tranquillizzarci circa le preoccupazioni espresse dalla Giunta municipale di Modena.

LOMBARDI, *relatore*. La parte dei contributi destinati ai comuni ed alle provincie interessate alla costruzione di questi ponti viene prelevata dal fondo globale della legge 21 aprile 1962, n. 181 poichè la realizzazione di queste opere non riguarda solo gli Enti locali, ma tutta la Valle padana. Il Po ha per secoli rappresentato una trincea che bloccava il movimento dal nord al sud d'Italia, e viceversa, movimento che è andato diventando sempre più imponente e che quindi interessa tutta la penisola.

GAIANI. A nome del Gruppo politico cui appartengo dichiaro che voteremo senz'altro a favore di questo disegno di legge che riguarda un problema importantissimo per tutta la Valle padana.

Colgo però l'occasione, fornitami da questa discussione, per far rilevare che dal 1962 ad oggi, da quando cioè sono stati stanziati i 5 miliardi di lire per la costruzione di questi sei ponti sul fiume Po, si è fatto veramente molto poco per realizzare queste opere, per molte delle quali non è neppure iniziata la costruzione.

In particolare, mi riferisco al ponte Castelmasso-Sermide che è estremamente importante e necessario per la Valle padana. Quest'opera è stata appaltata nel mese di luglio del 1963; il Consiglio superiore dei lavori pubblici sollevò però delle riserve, chiedendo che venissero apportate alcune variazioni al progetto. La raccomandazione è stata accolta, ma è stato poi necessario il parere del Magistrato del Po, del Magistrato delle acque ed, infine, quello del Comando territoriale di Padova. Al momento attuale, pare che la ditta appaltatrice abbia fatto alcune osservazioni al fine di spostare in un certo modo la testata del ponte sulla sponda mantovana, per cui, ad un anno dall'esperi-

mento dell'asta, i lavori sono ancora alla fase iniziale. Si tratta di un'opera che richiede la spesa di lire 1 miliardo e che, lo ripeto, è di primaria importanza per la Valle padana.

Sembra che le stesse contrarietà e gli stessi inconvenienti si siano verificati anche per la realizzazione degli altri ponti, tanto è vero che, ad esempio, per quello di Polesella non sono state ancora esperite le aste di appalto. Pertanto, i 5 miliardi di lire stanziati dalla legge 22 novembre 1962, n. 1708, non sono ancora stati spesi ed ora, con il presente disegno di legge, a questa cifra aggiungiamo altri due miliardi!

Credo, onorevoli senatori, che sia giunto il momento di accelerare i tempi e di realizzare effettivamente queste opere e, a questo fine, mi permetto di raccomandare al Sottosegretario de' Cocci di interessarsi particolarmente affinchè il ponte Castelmasso-Sermide venga ultimato e, in generale, affinchè venga data rapida applicazione alle norme di questo provvedimento nell'interesse di tutta la Valle padana.

GENCO. Desidererei sapere dal Sottosegretario de' Cocci quali sono i ponti in chiatte che vanno sostituiti con ponti stabili e quante di queste opere sono state iniziate.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I ponti in chiatte da sostituire sono sei e, precisamente, quelli di Guastalla - Dosolo, Castelmasso - Sermide, Spessa, San Nazzaro, Polesella, Ficarolo.

Di questi ponti solo uno è in costruzione.

GENCO. Se dal 22 novembre 1962 ad oggi è stata iniziata la costruzione di uno solo di questi ponti, ritengo sia estremamente improbabile che la realizzazione degli altri cinque possa avvenire prima del 31 dicembre 1966, cioè entro il termine previsto da questo provvedimento.

Comunque, sono favorevole alla sua approvazione, raccomandando al Governo di accelerare al massimo i tempi tecnici di esecuzione di queste opere.

LOMBARDI, *relatore*. La questione del termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento non è, a mio avviso, di grande importanza. Quando la legge originaria fu approvata nel 1962 alla Camera dei deputati si propose addirittura di non stabilire nessun termine per la realizzazione dei sei ponti, in quanto la mancata osservanza del termine non avrebbe avuto alcuna conseguenza giuridica. Tuttavia, il termine fu ugualmente stabilito per dimostrare l'impegno del Ministero dei lavori pubblici di accelerare al massimo la sostituzione dei ponti in chiatte con quelli stabili.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo la relazione del senatore Lombardi e i chiarimenti che egli ha fornito alla Commissione, non mi resta molto da aggiungere sull'argomento.

Per quanto riguarda il finanziamento previsto dal provvedimento, il senatore Lombardi ha chiarito che nessun onere diretto grava sugli Enti locali interessati. Si tratta soltanto di un onere indiretto per tutte le provincie d'Italia, che compiono un piccolo sacrificio a favore di opere di interesse nazionale.

Dichiaro inoltre di accogliere senz'altro la raccomandazione fatta dal senatore Gaiani e da altri oratori intervenuti per sollecitare l'attuazione di queste norme, al fine di arrivare quanto prima alla costruzione non solo di questi sei ponti, ma anche degli altri tre che sono affidati all'ANAS.

Del resto, il fatto che l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia promosso questo provvedimento sta a dimostrare la sua buona volontà di arrivare al completamento di queste opere. Il ritardo nella loro realizzazione è in parte da addebitare all'aumento dei prezzi del materiale e della mano d'opera derivante dall'attuale andamento congiunturale.

Come è stato fatto rilevare dall'onorevole relatore, il termine del 31 dicembre 1966 ha un semplice valore indicativo e morale, in quanto non è prevista una sanzione nel caso in cui non venga rispettato; esso rappresenta però per il Ministero dei lavori

pubblici, un traguardo che questo si sforzerà di non oltrepassare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 5 miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, è elevata di lire 2 miliardi.

È prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma di lire 2 miliardi di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 500 milioni nel secondo semestre 1964, per lire 1 miliardo nell'esecizio 1965, per lire 500 milioni nell'esercizio 1966.

Alla spesa prevista dalla presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei contributi dovuti dal Tesoro dello Stato all'ANAS a norma dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e devoluti al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera *a*), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari